



## REGOLAMENTO COMUNALE

LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI

ACCONCIATORI, ESTETISTI

(compreso TATUAGGIO e PIERCING)

E MESTIERI AFFINI

## INDICE

### TITOLO I°

#### "Principi Generali"

|   |        |
|---|--------|
| Art. 1 - Definizioni .....                                  | Pag. 3 |
| Art. 2 - Ambito di applicazione .....                       | Pag. 3 |
| Art. 3 - Principi generali .....                            | Pag. 4 |
| Art. 4 - Requisiti Igienico - Sanitari e di Sicurezza ..... | Pag. 4 |

### TITOLO II°

|   |         |
|---|---------|
| Art. 5 - Numero degli esercizi in relazione agli abitanti .....         | Pag. 7  |
| Art. 6 - Distanza tra gli esercizi .....                                | Pag. 8  |
| Art. 7 - Attività di acconciatore – Requisiti .....                     | Pag. 8  |
| Art. 8 – Abilitazione all’attività dell’esercizio di acconciatore ..... | Pag. 9  |
| Art. 9 - Contenuti della domanda di autorizzazione .....                | Pag. 9  |
| Art. 10 – Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza .....         | Pag. 10 |
| Art. 11 – Esercizio dell’attività di acconciatore .....                 | Pag. 10 |

### TITOLO III° - "Attività di estetista"

|   |         |
|---|---------|
| Art. 12 - Requisiti .....   | Pag. 11 |
| Art. 13 - Abilitazione all'esercizio dell'attività di estetista ..... | Pag. 11 |
| Art. 14 - Contenuti della domanda di autorizzazione .....             | Pag. 11 |
| Art. 15 - Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza .....       | Pag. 12 |
| Art. 16 - Esercizio dell’attività di estetista.....                   | Pag. 12 |

### TITOLO IV° - SUBINGRESSO - Art. 17.....

### TITOLO V° -Attività di tatuaggio e pearcing

|  |         |
|--|---------|
| Art. 18 – Definizione .....  | Pag. 14 |
| Art. 19 - Requisiti per l’esercizio dell’attività .....                                    | Pag. 14 |
| Art. 20 – Numero degli esercizi e distanza tra gli stessi in relazione agli abitanti ..... | Pag. 15 |
| Art. 21 – Orari e tariffe delle attività .....   | Pag. 15 |

### TITOLO VI°- “Sanzioni” Art. 22 .....

### TITOLO VII° - NORME FINALI

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Art. 23 - Disposizioni finali ..... | Pag. 15 |
| Art. 24 - Abrogazioni .....         | Pag. 17 |
| Art. 25 - Validità .....            | Pag. 17 |

Allegato 1) Elenco apparecchi elettromeccanici per uso estetico .....

Pag. 18

Allegato 2) Elenco delle attività di acconciatori, Estetisti e mestieri affini .....

Pag. 19

## TITOLO I Principi Generali

### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- a) **attività di acconciatore (barbiere e parrucchiere per uomo e donna):** l'attività disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche;
- b) **attività di estetista:** l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente ed esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni e di migliorarne l'aspetto estetico, disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n° 1 e successive modificazioni;
- c) **mestieri affini:** sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come quelle di: truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico;
- d) **requisiti professionali:** i requisiti prescritti dalle Leggi vigenti per l'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento;
- e) **requisiti strutturali:** i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- f) **procedimento autorizzatorio:** il procedimento amministrativo di cui agli art. 8 e 13, del presente regolamento.

### Art. 2 "Ambito di applicazione"

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale e non, delle attività:
- a) **ACCONCIATORE** (barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi della Legge 17\08\2005 n. 174, pubblicata sulla G.U. del 02\09\05) ai sensi dell'art. 2 comma 1;
  - b) **ESTETISTA** ai sensi e per gli effetti della Legge 1/1990 e successive modif. ed integrazioni;
  - b) **TATUAGGIO e PIERCING**, disciplinate dalle note del Ministero della Sanità : n.. 2.8/156 del 5 febbraio 1998, n. 2.8/170 del 20 febbraio 1998 e n. 2.8/633 del 16 luglio 1998 "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza".
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
- a) elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

b) Elenco degli esercizi in attività, sia di acconciatori che di estetisti, aggiornato alla data del 16/08/2005.

3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento, purchè non in contrasto con quest'ultimo.

4. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963, si applicano a qualunque soggetto che eserciti le attività di cui al presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **“Principi generali”**

1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;

b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/1990 ;

c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:

a) nella Legge 161/1963;

b) nella Legge 443/1985;

c) nella Legge 1/1990;

d) nella Legge 17/08/2005 n. 174;

3. E' sempre ammessa l'autocertificazione, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali.

### **Art. 4**

#### **Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza**

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto del presente Regolamento devono essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui sono svolte altre attività; devono avere, indicativamente, un'altezza non inferiore a mt. 2,70, con una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. A prescindere dalle indicazioni di cui sopra deve essere dichiarato agibile per la specifica attività e può essere reso areato e ben illuminato anche artificialmente con aspiratore ed impianto di illuminazione adeguato alle dimensioni dell'ambiente.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio dell'attività ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di mt. 2, devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti ed essere adeguatamente areati (naturale e/o artificiale) per un facile e rapido ricambio d'aria.
5. Ogni tipo di attività, anche se esercitata in forma associata, deve essere provvista di almeno un servizio igienico proprio munito di antibagno (anche qualora l'esercizio preveda come utenti entrambi i sessi) con le caratteristiche igienico sanitarie conformi alle norme sanitarie vigenti.

Tutti gli esercizi devono essere provvisti:

- Altezza, così come disciplinato dalle norme igienico sanitarie vigenti;
- pareti rivestite con materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad almeno mt. 2 dal suolo ;
- vano antibagno (integralmente separato dal vano bagno con :
  - a) lavandino dotato di erogatore di acqua non manuale (di tipo a pedale o a fotocellula) ;
  - b) distributore automatico di sapone ;
  - c) salviette monouso o apparecchio ad aria calda e contenitore per rifiuti con coperchio a pedale ;
  - d) vano bagno con vaso a caduta d'acqua (con esclusione delle turche) con scarico automatico o comandato ;
  - e) l'areazione dell'unità igienica deve essere consentita mediante superficie aeroilluminante di almeno 1/8 del pavimento e comunque non inferiore a mq. 0,50.

I servizi igienici ciechi sono ammessi solo se dotati di aerazione forzata con canalizzazione portata sopra il tetto che consenta almeno 10 ricambi aria/ora e temporizzatore a tre minuti e comunque nel rispetto della normativa vigente.

6. Tutti gli esercizi dove sono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia e disinfezione giornaliera. Gli esercizi per l'attività di acconciatore (nuova definizione per il superamento della differenziazione tra le figure professionali di barbiere, parrucchiere per uomo e donna) devono essere dotati di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata, dove esiste, al personale dipendente :
- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati giornalmente;
  - b) gli strumenti taglienti e acuminati che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere preferibilmente monouso o sterilizzati dopo l'utilizzo e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti di plastica, legno e, comunque, tutti quelli che vengono a contatto con la cute devono essere del tipo monouso. Nel caso di eventuali contaminazioni con il sangue degli strumenti utilizzati, gli stessi vanno sottoposti ad idonea procedura di sterilizzazione.
  - c) E' necessario l'uso di guanti di vinile, di lattex o di gomma a seconda dei diversi utilizzi a salvaguardia dell'operatore stesso durante le manovre di disinfezione e pulizia ;
  - d) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatori. E' proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori ;
  - e) tutti gli attrezzi, in genere occorrenti per l'attività, devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la natura lo richieda, disinfettati e sterilizzati ;
  - f) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e perfettamente pulito ;
  - g) prima di iniziare ciascun servizio, il relativo addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone ;
  - h) nelle attività di manicure o pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata ;
  - i) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente pulite meccanicamente, lavate e disinfettate dopo ogni servizio ;
  - j) tinture, fissanti e gli altri preparati impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle speciali norme in materia ( L. 11/10/86 n. 713 e D. Lgs. 24/04/97, n. 126), non contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia ;
  - k) i procedimenti di lavorazione, nei quali sono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da una rapida ed abbondante areazione dell'ambiente;
  - l) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
  - m) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare all'Ufficio di Igiene dell'ASL di appartenenza o all'Ufficio Attività Produttive del Comune, casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali si sia venuti a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi ;
  - n) il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, delle caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è attestato da apposito **parere di idoneità**

igienico-sanitaria rilasciato dai competenti Servizi Sanitari, sia per l'apertura che per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengano a mancare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

## TITOLO II°

### Art. 5

#### NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI

- a) L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio, sia che trattasi di laboratorio di acconciatore, sia che trattasi di laboratorio di estetista, è subordinato al rispetto delle norme sulle distanze che variano a seconda delle tipologie di attività, come di seguito specificato.
- b) Da uno studio condotto, da parte del Dr. Carmine Menale e dell'Arch. Salvatore Nicola Menale, per la redazione dello "Strumento di intervento per l'apparato distributivo", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 14\04\2001, è stato determinato, in media, il numero di 11.293 persone tra residenti, stabilmente presenti e fluttuanti (Residenti 7.500; Stabilmente presenti:1.585; Fluttuanti:2.208).  
Poiché a Gennaio 2005, a seguito dell'ultimo censimento della popolazione sono risultati residenti n. 7392 abitanti, con uno scarto di soli 108 abitanti, può essere considerato valido, ai fini del rapporto per la concedibilità delle autorizzazioni, il numero di 7500 abitanti.
- c) stabilito il rapporto di concedibilità per acconciatori pari in un esercizio ogni 800 potenziali utenti e, per le attività di estetista e mestieri affini, in un esercizio ogni 1900 potenziali utenti, da un'analisi del rapporto esercizi\popolazione, risulta che:

#### ACCONCIATORI

$$1 : 800 = X : 11293$$

$$X = 14 \text{ (concedibilità di aut.ni - arrotondato per difetto)}$$

#### ESTETISTI E MESTIERI AFFINI

$$1 : 1900 = X : 11293$$

$$X = 6 \text{ (concedibilità di aut.ni arrotondato per eccesso)}$$

- d) Come si evince dall'elenco degli esercizi (vedi allegato 2), risultano essere in attività n. 12 laboratori di acconciatori e n. 2 esercizi per l'attività di estetista; pertanto vi è la possibilità di

concedere ulteriori n. 2 autorizzazioni per l'esercizio di acconciatore e n. 4 autorizzazioni per l'esercizio di estetista, nel rispetto delle norme che seguono circa il rispetto sulle distanze tra gli esercizi.

#### **Art. 6**

##### **DISTANZA TRA GLI ESERCIZI**

- a) Il parametro delle distanze tra gli esercizi, oggetto del presente Regolamento, va ad applicarsi esclusivamente alle nuove istanze di autorizzazione ed il rispetto di tale obbligo permane per il periodo di un anno dall'inizio dell'attività.
- b) La locuzione "distanza" usata nel presente regolamento, è da intendersi come l'area circoscritta da un circonferenza che abbia:
  - 1) Un raggio non inferiore a metri 400 (quattrocento) per i laboratori di acconciatori;
  - 2) Un raggio non inferiore a metri 400 (quattrocento) per i laboratori di estetisti.
- c) Per i trasferimenti di sede dei laboratori già esistenti (vedasi allegato n. 2 del presente regolamento), siano essi di acconciatori o di estetisti, essi sono possibili solo se avvengono nell'area circoscritta da un raggio compreso tra i 100 ed i 150 metri radiali, da altro esercizio esistente; ove ciò non fosse possibile, i titolari dovranno osservare le stesse distanze, così come stabilite alle lettere a) e b) del presente articolo 6, valide per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

#### **Art. 7**

##### **ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

###### **Requisiti**

- 1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di acconciatore, occorre:
  - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963 e successive modifiche;
  - b) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari. In particolare devono avere le seguenti superficie minime utili interne, al netto dell'eventuale ripostiglio e servizi igienici: mq. 20 per un solo posto di lavoro, mq. 30 per due posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati sempre al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio ;
  - c) aver ottenuto il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività da parte della competente C.P.A..
- 2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

## **Art. 8**

### **Abilitazione all'esercizio dell' attività di acconciatore**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività di acconciatore, possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile Ufficio AA. PP.
2. Il subingresso senza modifiche dei locali, la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della richiesta di subingresso dell'attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo; sarà compito dell'Ufficio preposto, segnalarne la variazione all'ASL ed agli altri eventuali Enti precedentemente interessati per il rilascio;
3. L'ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato, fatto salvo il rispetto dei requisiti edilizi, igienico sanitari, nonché di quelli previsti per il superamento delle barriere architettoniche.

## **Art. 9**

### **Contenuti della domanda di autorizzazione per l'attività di acconciatore**

- 1) La domanda di autorizzazione, da redigere in carta resa legale, deve contenere :
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) certificato attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963, ovvero certificato rilasciato dalla C.P.A. circa la validità del requisito professionale posseduto;
  - d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
  - e) planimetria con l'indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità e igienico sanitarie, al numero di vani complessivi, al certificato di destinazione urbanistica;
  - f) documentazione inerente gli scarichi produttivi (istanza in bollo corredata di planimetrie con percorsi idrici, contratti di smaltimento per i rifiuti speciali);
- 2) La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, priva degli elementi di cui ai precedenti punti del presente articolo, è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività. Le domande presentate incomplete non danno diritto ad alcuna priorità; sarà ritenuta valida la data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al punto 1 lett.a), b).
- 4) Per le domande di autorizzazione spedite a mezzo posta, sarà ritenuta valida la data di ricezione al

protocollo dell'Ente;

5) Non è consentito il trasferimento di sede, per le nuove autorizzazioni, se non sia trascorso almeno 1 (UNO) anno dalla data di rilascio.

#### **Art. 10**

##### **Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

1. L'Ufficio AA. PP., ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art. 4,:
  - a) nei procedimenti autorizzatori: non potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione;
  - b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività; comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto all' inibizione dell'esercizio dell'attività di acconciatore ed all' applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
  - c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
- 2) L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
  - a) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia dell'autorizzazione, salvo richiesta di proroga per motivi non direttamente imputabili all'esercente, da valutarsi dal responsabile del procedimento;
  - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi .

#### **Art. 11**

##### **Esercizio dell'attività di acconciatore**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente, da soggetti privi dei requisiti professionali.
2. I titolari, i componenti delle società di persone ed in particolare quelli in possesso della qualifica prescritta, nonché il direttore dell'azienda nel caso di società di capitale, devono essere presenti all'interno dell'esercizio.
3. **Non è consentito il rilascio alla stessa persona fisica di più autorizzazioni.**
4. E' consentito l'esercizio dell'attività di acconciatore presso alberghi ospedali, case di riposo, palestre, ecc., nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. Gli acconciatori, esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente, quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998.
6. Nel laboratorio devono essere esposti in modo ben visibile:
  - a) L' autorizzazione all'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;

- b) l'orario di apertura e di chiusura;
- c) le tariffe delle prestazioni praticate.

### **TITOLO III°** **Attività di ESTETISTA**

#### **Art. 12** **Requisiti**

1. Per poter esercitare l'attività di estetista occorre:
  - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 1/1990 (art. 3 ed art.8) ;
  - b) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti igienico sanitari e edilizi di cui all'art. 4 del presente regolamento ed inoltre deve avere le seguenti superfici minime utili interne, al netto dell'eventuale ripostiglio e servizi igienici : mq. 25 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più;
  - c) aver ottenuto il titolo abilitativo di cui al presente regolamento ed attestato rilasciato dalla competente C.P.A.;
2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

#### **Art. 13** **Abilitazione all'esercizio dell'attività di Estetista**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali, la variazione dei locali o la modificazione delle attrezzature destinate all'attività di estetista, possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio AA. PP. Detta autorizzazione è rilasciata solo dopo l'accertamento dei requisiti previsti dagli artt.3 e ss. L.1/1990 e successive modifiche.
2. Il subingresso senza modifiche dei locali e la cessazione dell'attività hanno effetto immediato, con decorrenza dalla data dell'inoltro al Comune, attestata dal protocollo generale, della cessazione dell'attività e/o dell'istanza corredata da tutta la documentazione necessaria.

#### **Art. 14** **Contenuti della domanda per l'autorizzazione dell'attività di estetista**

1. La domanda di autorizzazione deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente;
  - b) dati dell'impresa;
  - c) certificato rilasciato dalla competente C.P.A. attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della Legge n. 1/1990 ;
  - d) eventuale certificato o autocertificazione attestante la Partita Iva;

- e) ubicazione dei locali nei quali si intende svolgere l'attività con certificato di destinazione urbanistica;
- f) planimetria con indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità e igienico-sanitarie, al numero di vani complessivi;
- g) documentazione inerente gli scarichi produttivi (istanza in bollo corredata da planimetrie con percorsi idrici, dettagliata relazione tecnica nonché contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione);
- h) elenco degli apparecchi elettromeccanici in possesso.

2. La domanda di richiesta per l'inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti, è irricevibile ed inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività; sarà ritenuta valida la data di presentazione dei documenti mancanti;
3. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b).
4. non è consentito il trasferimento di sede, per le nuove autorizzazioni, se non sia trascorso almeno 1 (UNO) anno dalla data di rilascio.

#### **Art. 15**

##### **Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

1. L'Ufficio AA. PP. ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art. 14 :
  - a) non potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione;
  - b) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
  - a) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione, salvo richiesta di proroga per motivi non direttamente imputabili all'esercente, da valutarsi dal responsabile del procedimento;
  - b) chiuda l'esercizio per oltre tre mesi consecutivi.

#### **Art. 16**

##### **Esercizio dell'attività di estetista**

1. Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente, da soggetti privi dei requisiti professionali.
2. Non è consentito il rilascio alla stessa persona fisica di più autorizzazioni.
3. E' consentita l'attività di estetista anche presso stabilimenti termali, parchi termali, palestre, alberghi, purché esercitata in locali riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria ed a condizione che l'attività venga rivolta esclusivamente alle persone alloggiate.

4. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998.
3. Nel laboratorio di estetista devono essere esposti in modo ben visibile:
- a) l' autorizzazione per l'inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
  - b) l'orario di apertura e di chiusura;
  - c) le tariffe delle prestazioni praticate ;
  - d) elenco degli apparecchi elettromeccanici in dotazione, vistato dall'Ufficio Attività Produttive.

#### TITOLO IV° - SUBINGRESSO

##### Art. 17

- 1) In caso di subingresso nel laboratorio, tanto per l'attività di acconciatore, quanto per l'attività di estetista, l'acquirente che intende subentrare alla ditta già esercente nelle predette attività, è tenuto a chiedere il rilascio dell'autorizzazione con istanza in bollo, corredata da:
  - certificato della C.P.A. attestante il possesso del requisito professionale, così come specificato nei precedenti articoli per il rilascio di nuove autorizzazioni;
  - copia dell'atto pubblico concernente il passaggio di proprietà dell'esercizio;
  - tutti gli altri documenti di aggiornamento della pratica, richiesti dall'Ufficio AA.PP..
- 2) Il cedente non può chiedere una nuova autorizzazione se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessione dell'attività.
- 3) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto, indicati nel terzo comma dell'art. 5 della Legge 08\08\85 n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione, per il periodo di mesi 12 (dodici) senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.  
Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere venuto in possesso dei requisiti.  
La richiesta \ proposta di voler mantenere l'autorizzazione fino al compimento della maggiore età deve pervenire al Comune entro 6 (sei) mesi dall'avvenimento infausto.
- 4) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, sia che trattasi di attività di acconciatore, sia di estetista, il coniuge ed i figli, dovranno restituire l'autorizzazione al Comune entro 1 (uno) anno dal decesso del titolare o dalla sopraggiunta invalidità o di sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore.

**TITOLO V°**  
**Attività di TATUAGGIO e PIERCING**

**Art. 18**  
**Definizione**

1. Le attività di cui al presente articolo non costituiscono professione o attività di tipo sanitario, ma sono più simili ad altre arti e mestieri, quali ad esempio i trattamenti cosmetici ed estetici in generale.
2. Si definiscono attività di tatuaggio e piercing tutte quelle pratiche di deformazione artificiale permanente dei tessuti cutanei per puntura, praticata da persone, a scopo di abbellimento.

**Art. 19**

**Requisiti per l'esercizio dell'attività  
di tatuaggio e piercing**

1. Quanti effettuano procedure di tatuaggio e piercing, giusta quanto disposto dal Ministero della Sanità con note prot. n. 2.8/156 del 05/02/98 e n. 2.8/633 del 16/07/98 con le quali ne individua le linee-guida per il corretto esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, al fine di evitare il possibile rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica oltre che di infezioni cutanee gravi, occorre dotarsi dei seguenti requisiti professionali e autorizzazioni :
  - a) attestato di qualifica professionale, rilasciato a conclusione di corso regionale di formazione specifica, anche per imprese già in attività ;
  - b) preliminare possesso di 10 anni di scolarità indispensabili per l'apprendimento nell'ambito dei corsi regionali di cui sopra ;
  - c) titolo abilitativi all'esercizio dell'attività, rilasciato dalla competente C.P.A.;
  - d) Autorizzazione comunale, da rilasciarsi previa domanda corredata da quanto prescritto nei punti precedenti e da una planimetria che individui esattamente i locali destinati esclusivamente a detta attività, per la richiesta all'ASL competente, della sussistenza dei requisiti igienico – sanitari..
2. E' assolutamente vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante.
3. Resta inteso che l'emanazione di normativa a livello nazionale o regionale comporterà l'automatica disapplicazione delle disposizioni del presente regolamento in quanto non compatibili

#### **Art. 20**

### **NUMERO DEGLI ESERCIZI E DISTANZA TRA GLI STESSI, IN RELAZIONE AGLI ABITANTI**

- 1) Fino a quando non saranno emanate Leggi più specifiche in materia di tatuaggio e peacing, si stabilisce di limitare il rilascio delle autorizzazioni per le predette attività, in n. 2 (due) autorizzazioni per l'attività di tatuaggio e n. 2 (due) autorizzazioni per l'attività di peacing.
- 2) La distanza tra gli esercizi di tatuaggio, così come quella degli esercizi di peacing, sarà di chilometri 1 (uno).

### **ORARI E TARIFFE DELLE ATTIVITA'**

#### **Art. 21**

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali, vanno stabiliti dal Sindaco o Suo Delegato, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, che si esprimeranno entro il 31\01 di ogni anno; il Resp\le del Settore AA.PP., consequenzialmente, emetterà Ordinanza entro il 28\02 dello stesso anno ed avrà validità fino al 28 Febbraio dell'anno successivo.

### **TITOLO VI°**

#### **Art.22**

### **SANZIONI**

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 774,00.
2. In caso di attività abusivamente condotta il dirigente ordina la cessazione immediata della stessa, anche coattivamente.
3. Rimangono salve le violazioni previste da normativa statale e regionale in materia, che saranno applicate secondo legge.

### **TITOLO VII°**

#### **Norme Finali**

**Art. 23**  
**Disposizioni finali**

1. In caso di presentazione di domande concorrenti, si procederà utilizzando come criterio di priorità quello della data di presentazione della domanda.

Qualora vi siano domande presentate nello stesso giorno farà fede il numero di protocollo generale minore.

Vengono qui ribadite le norme già inserite negli articoli precedenti secondo le quali le domande presentate prive dei documenti necessari, non costituiscono priorità; la data considerata valida sarà quella di presentazione dei documenti mancanti.

2. Ove, ai sensi del presente regolamento, siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l'incolumità degli utenti, l'Ufficio AA.PP., su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale :

- a) previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione immediata dell'attività, indicando gli inconvenienti riscontrati ed il termine per la loro eliminazione ;
- b) ordina, inoltre, la sospensione immediata, fino alla completa eliminazione degli inconvenienti, qualora l'ASL lo richieda in considerazione della tipologia e gravità delle carenze riscontrate ;
- c) sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

3. Qualora, anche su segnalazione conforme delle Forze dell'Ordine, venga riscontrata la violazione di disposizioni del presente Regolamento, l'Ufficio competente provvede agli adempimenti di cui al comma 2 lett. a), b) e c) del presente articolo ;

4. I termini assegnati nei procedimenti autorizzatori, al fine di sanare i vizi contestati, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, sono massimo di 3 mesi, per impossibilità derivanti da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non da sua colpa.

5. Nei casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di sinistro, di lavori di ristrutturazione o di sfratto non dovuto a morosità, dei locali nei quali è svolta l'attività, la proroga, sulla base di preventiva domanda debitamente documentata, può essere concessa anche per periodi superiori ai 3 mesi e per un massimo di mesi 12.

6. Nei casi relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, l'Ufficio AA. PP. esamina la domanda ed applica il procedimento secondo le disposizioni e termini previsti dalle leggi e dai vigenti regolamenti comunali, procedendo al rilascio dell'autorizzazione anche a seguito dell'acquisizione dei necessari pareri di competenza di Enti Terzi.

7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nella legislazione di settore.

**Art. 24**  
**Abrogazioni**

1. E' abrogato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna, Estetiste e mestieri affini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 042 del 22\03\96, nonché ogni altra norma comunale incompatibile con il presente atto.

**VALIDITA'**  
**Art. 25**

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nell'Ufficio Attività Produttive, alla libera visione del pubblico per giorni quindici consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito presso l'Ufficio AA.PP.

**ALLEGATO 1**  
**ELENCO DEGLI APPARECCHI**  
**ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO**  
**(Legge 04 Gennaio 1990 n° 1- Disciplina dell'attività di estetista)**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- apparecchi per l'aspirazione di comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- lampade abbronzanti UV-A;
- lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggi ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzatura per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;
- apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.

**ELENCO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTE E MESTIERI AFFINI**  
(aggiornato al 16\08\2005)

**FRAZIONE SAN LAZZARO**

- 1) Acampora Fulvio " Hair Stilist Unisex " – Via Miramare;
- 2) Castellano Massimo " OK Capelli" – Via A. Coppola n.15;
- 3) Fusco Maria – Via A. Coppola n. 45;

**FRAZIONE CAMPORA**

- 4) "JO" di Brancati Giovanna – Via M. R. Florio n. 35;
- 5) "Brancati – I Parrucchieri" Via delle Sorgenti;
- 6) Acampora Raffaele " da Lello" – Via delle Sorgenti;

**FRAZIONE PIANILLO**

- 7) Naclerio Giuseppe – Via C. Brancati;
- 8) Milano Luigi – Via Roma;
- 9) Iovieno Antonio – Via Mazzini;

**FRAZIONE BOMERANO**

- 10) Iovieno Vittorio – Via A. Diaz;
- 11) Piacente Gregorio – Via P. di Piemonte;
- 12) "Idea Uomo" di Villani Giuseppe – Via P. di Piemonte.

**ESTETISTE**

- 1) Cascone Pasqualina – Via P. di Piemonte n. 111;
- 2) "Centro estetico Venere" di Cirillo Loredana – Via M.R.Florio n. 25\27.